R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi	**Presidente**
Carlo Efisio Marrè Brunenghi	**I° Referendario**
Guido Tarantelli	**I° Referendario relatore**

SENTENZA

Nel giudizio di conto iscritto al **n. 23385** del registro di Segreteria, promosso nei confronti dell'agente contabile per la riscossione dei "tickets sanitari Poliambulatorio di C.so Messina" presso l'ASP di Crotone per l'esercizio finanziario 2015, Luigi Montalcini, (MNT LGU 67R29 C352H) nato a Catanzaro il 29.10.1967 e residente in Crotone alla via Fragalà n. 7, elettivamente domiciliato in Valsinni (MT) alla via Calabria n. 24, presso lo studio legale dell'avv. Francesco De Simone (DSM FNC 69R06 D122X) dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti in atti, PEC desimone0547@cert.avvmatera.it;

- esaminati gli atti e i documenti di causa;
- nella pubblica udienza del 12 novembre 2025, letta la relazione, uditi per l'agente contabile l'avvocato Caterina Dario, per delega del difensore costituito e per l'ufficio di procura il pubblico ministero dott.ssa Federica Pallone; nessuno è comparso per

l'Amministrazione.

FATTO

1. Con relazione n. 312/2022, il magistrato istruttore ha rappresentato che nell'esame di merito delle riscossioni è stata eseguita la somma di tutte le n. 22.414 ricevute rilasciate agli assistiti, riscontrando una discordanza rispetto ai dati indicati nel conto giudiziale e nel registro di cassa; nello specifico, dal giornale di cassa e dal conto giudiziale, risultano riscossioni per € 88.433,28 mentre, eseguita la somma delle ricevute rilasciate agli assistiti, risultano riscossi € 94.319,21 con una differenza di riscossioni non iscritte sul conto giudiziale di € 5.885,93; per cui vi sarebbe una omissione di € 5.885,93 nella rendicontazione a cui, verosimilmente, corrisponde anche un ammanco nei versamenti.

Quanto all'esame di merito dei versamenti in tesoreria delle somme riscosse, come indicato, sono state prodotte le note di accreditamento sul conto corrente bancario n. 00218500 a favore dell'azienda sanitaria provinciale di Crotone, ciascuna di esse riportante l'importo accreditato, la causale, data e firma di quietanza del cassiere Banca Nazionale del Lavoro.

Nella lettera di deposito della documentazione, nota prot. n. 31747 del 18.7.2022, viene precisato che "*…i versamenti sono cumulativi con un altro operatore della Saub Corso Messina…*" e quindi è stata trasmessa una seconda nota istruttoria e interlocutoria per acquisire una dettagliata ed esaustiva relazione, a

firma dell'agente contabile e del dirigente responsabile del servizio finanziario.

L'agente contabile ha fornito riscontro, come pure l'azienda sanitaria con una relazione a firma del direttore dell'ufficio finanziario e controfirmata dal responsabile del procedimento, in cui afferma che "*…i versamenti cumulativi afferiscono alle gestioni dei dipendenti Pullì Francesco e Luigi Montalcini …l'Ufficio ragioneria non è nella possibilità si specificare, per ogni singolo versamento, quanta quota parte fosse da attribuire alla gestione dell'uno o dell'altro operatore…*" e veniva allegata la dichiarazione dell'agente contabile in cui si affermava che "*…non è nella possibilità del Montalcini…effettuare report separati…atteso che il Montalcini non ha in alcun modo accesso al sistema informatizzato…*".

Pertanto, la relazione ha evidenziato che dall'esame svolto sulla base della documentazione disponibile risulta:

1. relativamente alla fase delle riscossioni, vi è una chiara omissione di somme, riscosse e non rendicontate, che costituiscono un primo ammanco di € 5.885,93;
2. relativamente alla fase dei versamenti, si rileva l'impossibilità ad individuare, accertare e verificare gli effettivi versamenti eseguiti singolarmente dall'agente contabile, per cui il conto non può definirsi "regolare" in quanto l'effettivo accreditamento delle somme nelle casse dell'azienda sanitaria appare sfornito di prova e pertanto, la carenza di prova degli accrediti

astrattamente comporta un ammanco pari all'intero valore del conto.

Sulla base di tali elementi il magistrato ha ritenuto non potersi proporre il discarico ed ha sottoposto il giudizio all'esame del Collegio per l'adozione dei conseguenziali provvedimenti al riguardo.

2. L'agente contabile depositava una nota difensiva con la quale ha indicato di non essere agente contabile, ma coadiutore amministrativo e di non avere la possibilità di effettuare report separati circa la contabilizzazione prima del luglio 2022, non avendo lo stesso accesso al sistema informatizzato contabile, specificando che tale possibilità è solo dell'ufficio ragioneria e della Kronos.

Inoltre, ha richiamato la delibera del commissario straordinario n. 221 del 05.4.2023 sugli agenti contabili, tra i quali non figurava il suo nominativo, nonché la deliberazione commissariale n. 103 del 3.3.2021 con l'approvazione dei conti giudiziali 2015, 2016 e 2017, con visto di regolarità contabile del servizio di ragioneria, rappresentando che la richiesta della Corte dei conti non poteva essere evasa.

3. Con ordinanza n. 64/2023, "*…considerato che, per come riferito in atti dall'Amministrazione e anche dall'agente contabile in sede di udienza, la gestione pur separatamente condotta con riguardo alle riscossioni, risulta essere stata invece amministrata*

in forma cumulativa e indistinta con riguardo ai versamenti in tesoreria dagli agenti contabili Montalcini e Pullì…" ha ritenuto necessario "*…restituire gli atti al Giudice designato per l'istruzione del conto, affinché provveda ad effettuare un'analisi congiunta della documentazione dei conti dei due agenti contabili della riscossione relativi al medesimo esercizio, al fine di individuare/quantificare eventuali ammanchi conseguenti alle operazioni di riversamento da essi indistintamente effettuate…*".

4. Ad esito dell'analisi congiunta delle due gestioni (che risultano essere state amministrate separatamente con riguardo alle riscossioni e in forma cumulativa e indistinta con riguardo ai versamenti in tesoreria, dagli agenti contabili Montalcini e Pullì) con relazione integrativa il magistrato istruttore ha precisato, quanto ai versamenti, che la documentazione probatoria prodotta dal Montalcini consisteva nelle ricevute dei versamenti in tesoreria rilasciate dalla banca, mentre la documentazione probatoria dal Pullì consiste nelle ricevute della consegna all'Istituto di vigilanza dei plichi contenenti le somme riscosse (di per sé sola, quest'ultima, non idonea a provare il riversamento); e che si era proceduto all'esame congiunto di detta documentazione (ancorché disomogenea), associando ciascuna distinta dell'istituto di vigilanza con ciascuna quietanza rilasciata dal tesoriere (BNL) e prendendo come unico punto di riferimento possibile la cifra dell'importo in euro, non sussistendo altri elementi identificativi comuni ai due insiemi di documentazione.

Il magistrato ha prospettato il seguente esempio:

a) nell'ambito della documentazione prodotta dal Pullì, la ricevuta della consegna al trasporto valori del 5/1/2015 ore 9:40 riporta il numero del plico sigillato (n. 5897729) per un valore dichiarato di € 219,60, oltre alla matricola del vigile, alla sua sottoscrizione e alla firma e timbro del committente;

b) nell'ambito della documentazione prodotta dal Montalcini, si rinviene una ricevuta del 5/1/2015 di accredito presso il tesoriere per € 219,60 con causale "ticket" sul conto corrente n. 218500 dell'ASP di Crotone.

Sicché, si è ritenuto verosimile che i due documenti si riferissero al medesimo versamento e in tal modo si è proceduto per tutta la documentazione, associando le ricevute prodotte dal Pullì con quelle prodotte dalla banca, sempre facendo rifermento alla cifra in euro riversata.

Per quanto attiene, invece, alle gestioni separatamente condotte con riguardo alle riscossioni, rispetto alla gestione del Montalcini, che costituisce il vero oggetto dell'esame, la relazione ha confermato quanto evidenziato nella originaria relazione di irregolarità circa la discordanza sul totale delle somme riscosse, indicate nel conto giudiziale, ed il totale delle riscossioni risultante dalla somma delle ricevute fiscali rilasciate agli assistiti.

Pertanto, il magistrato ha formulato diverse ipotesi di individuazione e quantificazione di un eventuale ammanco.

5. Con memoria del 12.2.2024, a mezzo del proprio difensore

costituito, l'agente contabile ha eccepito la carenza di legittimazione passiva asserendo di non rivestire la qualifica di agente contabile.

Nel merito ha eccepito la mancanza di ogni addebito.

1) Anzitutto, ha affermato la impossibilità di ricostruire la parte della gestione di competenza del singolo agente contabile, in quanto, come emerso dalla documentazione acquisita agli atti nella stessa gestione contabile confluivano sia le operazioni del Montalcini che quelle del Pullì e tale aspetto riguardava i versamenti, per come confermato anche nella nota ASP prot. n. 52457 del 02.12.2022, considerato che solo a partire dal mese di luglio 2022 è stata data la possibilità di effettuare report separati di contabilizzazione. Ha in tal senso precisato che lo stesso ufficio ragioneria, cui venivano trasmesse le ricevute giornaliere, ha dichiarato di non essere nella "*possibilità di specificare per ogni singolo versamento quanta quota parte fosse da attribuire alla gestione dell'uno o dell'altro operatore*".

2) Quanto agli ammanchi contestati l'agente ha affermato:

- che le somme non versate afferiscono lo storno di fatture per rimborsi di prestazioni prenotate ma non eseguite*;*

- che in base alla documentazione depositata i conti sono sostanzialmente regolari e, a tale scopo, l'ASP ha certificato l'inesistenza di qualsivoglia ammanco;

- che rispetto all'analisi congiunta si dovrebbe tener conto della

impossibilità del Montalcini di accedere al sistema informatizzato.

3) In ordine agli omessi versamenti in tesoreria per complessivi € 11.758,33, per i quali non sarebbero state inviate le rispettive quietanze di versamento rilasciate dalla banca, ha affermato che gli importi in questione attengono ad attività libero professionale presso il poliambulatorio di Corso Messina e sono stati riscossi mediante l'emissione di fatture in forma cartacea fino al mese di marzo del 2016 data in cui è stata avviata l'informatizzazione del servizio per cui era compito del responsabile del CUP nonché dell'ufficio ragioneria procedere alla rendicontazione scindendo le posizioni del Montalcini e dell'altro operatore ed inserendo correttamente i dati nel conto giudiziale, chiedendo CTU.

4) Ancora ha rilevato, sempre in ordine all'ammanco, che con sentenza n. 40/2023 la Corte riscontrato il predetto ammanco quale differenza tra quanto riscosso collettivamente dal Pullì e dal Montalcini (€ 198.653,15) e l'importo effettivamente versato (€ 198.243,50) ha condannato alla refusione il Pullì in favore dell'ASP di Crotone e nulla sarebbe esigibile dal Montalcini.

5) Infine, ha rappresentato che le conclusioni effettuate nella relazione conclusiva n. 312/2022/2 derivano da ipotesi di individuazione e quantificazione dei calcoli afferenti la gestione cumulativa Pullì – Montalcini mentre dallo stesso Magistrato è

stato ritenuto che il vero oggetto del "*presente esame*" è la gestione del Montalcini.

6. Con ordinanza n. 55/2025 la gestione veniva rimessa al magistrato istruttore per il compimento dell'esame.

7. Con relazione conclusiva il magistrato istruttore concludeva che il conto non può definirsi "regolare" in quanto l'effettivo accreditamento delle somme nelle casse dell'azienda sanitaria appare sfornito di prova e, pertanto, "*si ritiene che la carenza di prova degli accrediti comporti un ammanco tecnicamente pari all'intero valore del conto*".

9. All'udienza del 12 novembre 2025 l'avvocato Caterina si riportava alla memoria depositata ed insisteva nelle richieste rassegnate.

Il pubblico ministero concludeva per irregolarità con ammanco.

La causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

10. Il conto è improcedibile.

Dalla copiosa attività istruttoria svolta anche in corso di giudizio con due ordinanze di rimessione al magistrato istruttore emerge come l'intera gestione di tale conto si frutto di una completa sovrapposizione dell'attività gestionale di due agenti contabili, i quali tramite confusione operativa – in particolare nella fase di versamento – hanno di fatto reso non intellegibile l'imputazione

delle singole condotte. Circostanza questa che già era stata rilevata dallo stesso ufficio ragioneria, cui venivano trasmesse le ricevute giornaliere, che ha dichiarato di non essere nella "*possibilità di specificare per ogni singolo versamento quanta quota parte fosse da attribuire alla gestione dell'uno o dell'altro operatore*".

Alla luce di tali elementi il rilievo contenuto nella relazione circa l'impossibilità di definire il conto "regolare" in quanto l'effettivo accreditamento delle somme nelle casse dell'azienda sanitaria appare sfornito di prova, con conseguente ammanco tecnicamente pari all'intero valore del conto, non può d'altro canto porsi a base della responsabilità contabile dell'agente e del conseguente debito per ammanco a suo carico, stante appunto l'assenza di puntuali elementi di prova circa la riconducibilità del fatto alla persona dell'agente medesimo.

In altri termini la gestione confusionale non consente di esaminare il conto nella sua corretta dimensione e valutare la sua correttezza o irregolarità, con l'effetto di doverlo dichiarare, allo stato, improcedibile.

11. Nulla per le spese.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, con riferimento al giudizio iscritto al n. **23385** del Registro di Segreteria:

- dichiara improcedibile il conto;

- nulla per le spese.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.

Il Relatore	Il Presidente
Guido Tarantelli	Domenico Guzzi
Firmato digitalmente	Firmato digitalmente

Depositata in segreteria il 31/03/2026

Il Funzionario Responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente